

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
NONA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott. Giuseppe Russo,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.02.2017,  
letto il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato in data 30.11.2016, con il quale i sigg.ri omissis e omissis, premesso di aver stipulato in data 04.11.2005 con Banca (oggi Banca S.p.A.) un contratto di mutuo per l'importo di euro 130.000,00, hanno chiesto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di "accertare .. se l'indicatore sintetico di costo indicato nel contratto sia corrispondente all'ISC effettivamente applicato utilizzando la formula matematica finanziaria stabilita dalla Banca d'Italia" e "nell'ipotesi in cui dalla pattuizione contrattuale risulti un ISC maggiore di quello indicato nel contratto, calcolare gli importi versati in eccedenza ai sensi dell'art. 117 TUB, applicando all'intero finanziamento un tasso pari al rendimento minimo del BOT registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, oltre interessi legali maturati dalle singole spettanze al saldo";

letta la comparsa di costituzione depositata il 31.01.2017 da Banca S.p.A., la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti previsti dall'art. 669-bis c.p.c., e, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'istanza avversaria;

considerato che ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., l'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto, anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696 c.p.c., ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito;

che, tuttavia, compito del consulente tecnico è di percepire, verificare, descrivere e talora valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, essendo rimesso solo al giudice decidere questioni di diritto e stabilire la rilevanza giuridica di tali fatti e dichiarare se essi integrino la fattispecie di un diritto soggettivo;

che, pertanto, non può nominarsi un consulente tecnico ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., al quale demandare la soluzione di questioni giuridiche controverse tra le parti e che necessitano, invece, l'espletamento di un'istruttoria svolta con le forme e garanzie di un procedimento ordinario di cognizione (cfr., in tal senso, Trib. Mantova, 4 settembre 2008, Trib. Pavia, 14 luglio 2008);

che, nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente non riguardano questioni di natura strettamente contabile, ma sono incentrate esclusivamente su questioni di natura giuridica e segnatamente sulla corretta interpretazione della normativa per la determinazione dei criteri per il calcolo del TAEG/ISC;

che, infatti la richiesta di accertare quale sia l'ISC effettivamente applicato dalla Banca al rapporto di mutuo implica una scelta sulla metodologia di calcolo e sulle singole voci di costo da computare;

che, parimenti, la richiesta di sostituire (nel caso di difformità tra l'ISC indicato in contratto e l'ISC effettivo) il tasso di interesse convenzionale con il tasso di interesse legale previsto dall'art. 117 TUB presuppone una valutazione giuridica sulla validità della clausola contenente una errata indicazione dell'ISC e sulle conseguenze di una eventuale invalidità;

che la risoluzione di tali questioni, di carattere prettamente giuridico, non può essere devoluta al consulente tecnico, né tanto meno a questo Giudice che, in sede di accertamento ex art. 696 bis

*Ordinanza, Tribunale di Roma, Dott. Giuseppe Russo, 08 febbraio 2017*

c.p.c., non può sostituirsi al Giudice del merito indicando al CTU i criteri da seguire per formulare conteggi conformi alla legge;

che, pertanto, non si ravvisa un concreto ed attuale interesse dei ricorrenti ad agire con lo strumento previsto dall'art. 696bis c.p.c., posto che l'eventuale composizione della lite non dipende dalla correttezza dei conteggi richiesti dai ricorrenti, ma da valutazioni di natura strettamente giuridica necessarie per individuare i criteri attraverso i quali procedere al calcolo del TAEG/ISC e per stabilire quali siano le conseguenze dell'errata indicazione dell'ISC;

che, pertanto, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che, le ragioni della decisione di natura strettamente processuale inducono a compensare interamente le spese di lite tra le parti, anche in considerazione dell'inesistenza di un consolidato orientamento sulla questione;

### **PQM**

- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.  
Roma, 8 febbraio 2017

Il Giudice  
Dott. Giuseppe Russo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*